



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

**Ufficio VIII**

Come noto, la Direttiva 2013/55/UE disciplina il riconoscimento delle professioni. A tal fine è obbligatoria l'attestazione di conformità da parte del Paese di provenienza, il quale deve certificare che la formazione conseguita nel medesimo Paese è regolamentata ed il relativo livello della qualifica.

L'articolo 13, comma 2, della suddetta Direttiva regola anche **i casi dei Paesi in cui la professione e la formazione non sono regolamentate**, stabilendo che *“l'accesso alla professione e il suo esercizio sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno”*.

A tal proposito, si informano gli utenti interessati al riconoscimento in Italia dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Bulgaria, che **l'autorità competente bulgara NACID ha chiarito**, attraverso [la nota n° 99-00-52 del 3 aprile 2018](#) ricevuta in data 9 aprile 2018 prot. n.6173, che *“una successiva formazione professionale diversa dal diploma di Laurea Biennale (Bachelor's) o Laurea Triennale (Master's), che conduce al rilascio del Certificato di qualifica professionale (Свидетелство за професионална квалификация), è considerata **FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA***.

Pertanto, tutte le istanze dei cittadini abilitati all'insegnamento in Bulgaria, che documentano la suddetta tipologia di formazione professionale non regolamentata, **non verranno prese in considerazione se prive dell'anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni.**

IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Assunta Palermo